

**COMUNE di CANICATTI'**

Provincia di Agrigento

N. 41  
Seduta del  
05 giugno 2012**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

<b>Oggetto</b>	"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. n° 267/2000. Parcella dell'Avv. Mauro De Caro - Controversia: Lo Dico Carmelo Domenico, socio assegnatario coop. "Luce" a.r.l. c/Comune di Canicatti (R.G. n° 140/2005 Corte Appello.)
----------------	---

L'anno duemilaDODICI addì CINQUE del mese di GIUGNO nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica - in sessione ordinaria* - per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Prof. Domenico LICATA - Presidente - assume la presidenza del Consiglio comunale. Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

In prosieguo di seduta al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Comparato Alessio	X	
Muratore Calogero	X		Giardina Giovanni		X
Asti Gioachino	X		Parla Rita	X	
Licata Domenico	X		Sardone Antonino	X	
Sacheli Agata		X	Lo Giudice Stefano	X	
Migliorini Antonio	X		Saieva Diega		X
Trupia Ivan	X		Villareale Salvatore		X
Nicosia Salvatore	X		Rossano Alessandro	X	
Tiranno Antonio	X		Cani Gioachino	X	
Daniele Diego	X		Canicatti Giuseppe	X	
Giardina Gioachino	X		Baldo Marocco Raimondo	X	
Milioti Giuseppe	X		Bordonaro Giuseppa	X	
Maira Antonio		X	Nocilla Gioachino	X	
Frangiamone Salvatore	X		Seminatore Manuela		X
La Valle Salvatore	X		Cacciato Antonio	X	

PRESENTI Nro 24

ASSENTI Nro 06

**Il Presidente** invita il consiglio a trattare il punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto:

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. n° 267/2000. Parcella dell'Avv. Mauro De Caro – Controversia: Lo Dico Carmelo Domenico, socio assegnatario coop. "Luce" a.r.l. c/Comune di Canicatti (R.G. n° 140/2005 Corte Appello.)

**Avv. Vaccaro**, illustra l'argomento rappresentando quanto segue:

- Si tratta di un debito fuori bilancio per il pagamento della parcella dell'avv. Mauro De Caro che ha difeso il Comune di Canicatti nel giudizio di opposizione ad un'ordinanza ingiunzione, notificata dal Comune al sig. Lo Dico Domenico Carmelo per il recupero dell'importo di circa 5.000,00 Euro, somme da recuperare a seguito della sentenza del Tribunale di Agrigento, la n. 637/2004 che aveva condannato la Coop. Luce a corrispondere al Comune di Canicatti le somme dal Comune pagate alle ditte espropriate a titolo di risarcimento danni da occupazione espropriativa;
- la procedura espropriativa non si è conclusa con l'emissione nei termini del decreto di espropriazione, le ditte espropriate avevano convenuto sia il Comune di Canicatti che la Coop. "Luce" per risarcimenti danni da occupazione acquisitiva e il comune è stato condannato a pagare;
- il Comune nell'ambito di questo procedimento aveva fatto anche azione di regresso nei confronti della Coop. Luce, quindi tutto ciò che il Comune ha pagato avrebbe dovuto recuperarlo nei confronti della Cooperativa;
- è stato conferito incarico, dalla Commissione straordinaria del tempo, all'avv. De Caro di consulenza legale per individuare le azioni necessarie per recuperare delle somme e questi ha pensato di ricorrere all'ordinanza ingiunzione, notificando ai singoli soci assegnatari un'ordinanza ingiunzione per il recupero dell'importo pro-quota di circa 5.000,00 Euro;
- i singoli soci hanno fatto opposizione e nelle more poi dell'opposizione l'avvocato De Caro ha anche notificato atto di precetto e avverso questi atti di precetto sono stati instaurati nei confronti del Comune di Canicatti due giudizi di opposizione al precetto che si sono definiti negativamente per il Comune di Canicatti;
- i diritti di opposizione e l'ordinanza ingiunzione si sono definiti con una dichiarazione del difetto di giurisdizione del Giudice adito, perché il Tribunale ha riconosciuto la competenza del TAR;
- il precedente Consiglio Comunale, a seguito della definizione dei giudizi di opposizione a 21 ordinanze ingiunzione, aveva non approvato la proposta di pagamento delle parcelle presentate dall'Avv. De Caro all'esito dei giudizi;
- il debito di cui oggi si parla riguarda un singolo procedimento di opposizione ordinanza ingiunzione che non si era definito unitamente agli altri e quindi riguarda un singolo procedimento definito appunto con sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione;
- l'avvocato ha presentato una parcella per un importo di 2.018,95, applicando i minimi tabellari;

- il parere del Collegio dei Revisori non è favorevole in quanto il giudizio in argomento è stato definito con la sentenza n. 35/2011 del 24.02.2011 del Tribunale di Agrigento, sez. di Canicattì, ha dichiarato in accoglimento delle sezioni sollevate dal signor Lo Dico Domenico Carmelo è proprio difetto giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e nel contempo ha compensato tra le parte in causa le spese di giudizio;
- il Giudice non è entrato nel merito, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del TAR e precisa che la sentenza del Tribunale, così come le altre che hanno definito il giudizio di opposizione, ordinanze ed ingiunzioni, sono state appellate sia dalla controparte sia dal Comune perché si riteneva che la competenza fosse del Tribunale, tant'è che la Corte di Appello ha dichiarato la conferenza del giudizio ordinario, i giudizi sono stati riassunti e attualmente sono pendenti davanti al Tribunale di Canicattì ed in questo il Comune sarà difeso dall'Avvocatura interna.

**Cons. Di Benedetto**

Rileva che l'avvocato assume connotazioni diverse in quanto si dà incarico per assistere la Commissione straordinaria del recupero crediti, quindi si tratta di un consulente che poi diventa legale e chiede come mai il debito fuori bilancio viene ripresentato, considerato che il precedente Consiglio lo aveva bocciato nella seduta del 09 marzo del 2011 con parere pure contrario del Collegio dei Revisori.

**Avv. Vaccaro**

La proposta che è stata bocciata dal precedente Consiglio Comunale riguardava i 21 giudizi di opposizione all'ordinanza ingiunzione tranne questo. L'impegno è stato assunto per 2.500,00 Euro ed è ancora disponibile e dà lettura del passaggio inserito nella proposta per ciò che attiene l'utilizzo della somma.

Ultimato l'intervento che precede, considerato che nessuno chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione l'argomento per appello nominale che riporta il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 27 consiglieri
Hanno votato:	
A FAVORE	Nessuno
CONTRO	N. 27 consiglieri
ASTENUTI	Nessuno
ASSENTI	N. 03 consiglieri (Maira, Giardina Giov., Villareale)

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione – allegato A) - di pari oggetto:

Visto il risultato della superiore votazione accertato e proclamato dal Presidente;

Con voti unanimi (Assenti n. 6)

**DELIBERA**

NON APPROVARE la proposta di deliberazione – **allegato A)** – parte integrante e sostanziale del presente atto – avente ad oggetto: *“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. n° 267/2000. Parcella*

*dell'Avv. Mauro De Caro – Controversia: Lo Dico Carmelo Domenico, socio assegnatario coop. "Luce" a.r.l. c/Comune di Canicattì (R.G. n° 140/2005 Corte Appello) che, anche se non materialmente riportata, si intende come di seguito integralmente trascritta.*



COMUNE DI CANICATTI'  
(Provincia di Agrigento)  
AVVOCATURA COMUNALE

C.C. 5/6/2012  
Non si è fatto  
ALL. "A"

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. N. 267/00. Parcella Avv. Mauro de Caro – Controversia Lo Dico Domenico Carmelo socio assegnatario Coop. Edilizia Luce c/ Comune di Canicattì (R. G. n. 140/05)**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione:

- Considerato che nella seduta del Consiglio Comunale del 23/04/2012 l'Amministrazione Comunale ha ritirato la proposta di Deliberazione meglio specificata in oggetto, alla luce di quanto è emerso dal dibattito consiliare e che il relativo fascicolo è stato restituito con nota della Presidenza del Consiglio Comunale del 24/04/2012, prot. n. 19704, assegnata alla Responsabile del Procedimento in data 26/04;
- Ritenuto opportuno ripresentare la proposta in oggetto;
- Premesso che
  - Il Comune di Canicattì, nell'anno 1998 è stato convenuto in giudizio dai Sigg.ri Ferraro Giulio e Amalia, davanti al Tribunale di Agrigento, per sentirlo condannare, in solido con la Cooperativa Edilizia "Luce" a r.l., al risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva di un'area di loro proprietà, sita in c.da Giarra ed individuata in catasto al foglio 66, particelle 44 e 45, estesa mq. 1.433, area assegnata alla Cooperativa per la realizzazione di un programma costruttivo economico popolare di n. 21 alloggi;
  - Detto procedimento si è concluso con sentenza n. 637/2004, con la quale il Tribunale di Agrigento ha accolto la domanda risarcitoria delle ditte espropriate e ha condannato, in solido tra loro, il Comune di Canicattì e la Coop. "Luce" al pagamento in favore delle ditte espropriate della somma di € 38.734,27, a titolo di risarcimento danni, interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre all'indennità di occupazione legittima, spese di C.T.U. e spese processuali;
  - In accoglimento della domanda di regresso formulata dalla difesa del Comune nei confronti della Cooperativa Edilizia "Luce" a r.l., il Tribunale di Agrigento con la sentenza n. 637/2004 di cui sopra ha, anche, condannato quest'ultima società a versare al Comune di Canicattì tutte le somme corrisposte agli attori in esecuzione della sentenza;
  - Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 81 del 20/12/2004, allegata alla presente sub. lett. a), in esecuzione della sentenza n. 637/04 di cui sopra si è proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore dei Sig.ri Ferraro Giulio e Ferraro Amalia per un importo complessivo di € 106.696,31, disponendo di attivare le procedure per il recupero coattivo nei confronti della Cooperativa delle somme versate dal Comune di Canicattì in favore delle ditte espropriate;
  - Indi, preso atto che la Cooperativa non ha provveduto al versamento delle somme pagate dal Comune di Canicattì e vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G. M. n. 20 del 23/01/2005, allegata alla presente sub. lett. b), avente ad oggetto "Incarico professionale per assistenza alla Commissione Straordinaria nel recupero crediti susseguenti a procedura espropriativa", con la

quale è stato nominato l'Avv. Mauro De Caro, con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 39 dell'8.02.2005, allegata alla presente sub. lett. c), è stato dato incarico all'Avv. Mauro De Caro di procedere al recupero delle somme di cui sopra nei confronti della Cooperativa Edilizia "Luce" a r.l.;

- In esecuzione dell'incarico ricevuto l'Avv. Mauro De Caro ha posto in essere un'attività stragiudiziale di consulenza ed assistenza nella predisposizione di ingiunzioni fiscali di pagamento per il recupero nei confronti dei singoli soci assegnatari della Cooperativa Edilizia "Luce" delle somme pagate dal Comune in esecuzione delle sentenza n. 637/2004, tra questi il Sig. Lo Dico Domenico Carmelo, ingiunzione prot. n. 12591 del 26/04/2005;
- Avverso l'Ordinanza ingiunzione del 26/04/2005, prot. n. 12591, notificata il 28/04/2005, con la quale è stato ingiunto di pagare la somma di € 5.080,78 oltre interessi legali, il Sig. Lo Dico Domenico Carmelo ha proposto ricorso ex art. 3 TU 639/1910 e art. 22 bis L. 689/1981, affermando la nullità di detta Ordinanza perché illegittima ed infondata sia in fatto che in diritto;
- Con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 165 del 22/06/2005 avente ad oggetto: "Nomina legale per la costituzione in giudizio nei procedimenti incoati dagli assegnatari della Coop. Edilizia Luce", e ad integrazione, la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 257 del 15/12/2005, (per il procedimento incoato dai Sigg.<sup>ri</sup> Sanfilippo Giacinto e Siracusa Cristina, soci assegnatari della suddetta Coop.), allegati alla presente sub. lett. f) e g), è stato dato mandato all'Avv. Mauro De Caro di costituirsi in giudizio nell'interesse del Comune di Canicattì nelle cause di opposizione alle ordinanze ingiunzioni promosse dai singoli soci assegnatari della Cooperativa Luce, innanzi il Tribunale di Agrigento – Sezione Distaccata di Canicattì, nel cui dispositivo emerge il nominativo oggetto della parcella di che trattasi, Lo Dico Domenico Carmelo;
- Detto giudizio iscritto al n. 140/05 R.G.A.C., in relazione al quale il Giudice non ha disposto la riunione dei procedimenti nonostante l'Avv. Mauro De Caro abbia proposto rituale istanza, come si evince dai verbali in atti, è stato definito con la sentenza n. 35/2011 del 24/02/2011, con la quale il Tribunale di Agrigento – Sezione Distaccata di Canicattì ha dichiarato, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal Sig. Lo Dico il proprio difetto di giurisdizione, rientrando la controversia de qua nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, nel contempo ha compensato interamente tra le parti in causa le spese di giudizio (si allega alla presente sub. lett. h);
- Per l'attività stragiudiziale di consulenza ed assistenza nella predisposizione e redazione degli atti ingiuntivi nei confronti dei singoli soci l'Avv. Mauro De Caro ha trasmesso parcella pro-forma pervenuta in data 01/06/2005, assunta al prot. n. 17059, confermata dalla fattura n. 49/05, del 19/07/2005, di €. 5.271,79 (I.V.A. e C.P.A. compresi) liquidata con Determinazione della III UOC n. 1378 del 22/07/2005, in riferimento all'impegno assunto con Determinazione della III UOC n. 1269 del 04/07/2005 (**Imp. N. 1096/2005**), avente ad oggetto "Impegno spesa per l'incarico conferito all'Avv. Mauro De Caro con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 165/2005", allegati alla presente sub. lett. d) ed e);
- Per completezza di esposizione si espone che, in pendenza dei giudizi di opposizione alle ingiunzioni fiscali, l'Avv. Mauro De Caro, sempre nell'interesse del Comune di Canicattì ed in esecuzione dell'incarico ricevuto con la Deliberazione n. 39/05 sopra citata, ha provveduto a notificare gli atti di precetto ai singoli soci assegnatari per la riscossione coattiva delle somme ingiunte, avverso i quali i soci assegnatari della cooperativa Luce hanno proposto innanzi al Tribunale di Agrigento – Sezione Distaccata di Canicattì n. 2 giudizi di opposizione agli atti esecutivi e, precisamente, il n. 288/06 R.G.A.C. (La Licata Rita Leonarda +30 c/Comune di Canicattì, tra gli opposenti risulta anche il Sig. Lo Dico Domenico Carmelo) definito con sentenza n. 69/07, ed il n. 289/06 R.G.A.C. (Sanfilippo Carmelo + 5 c/ Comune di Canicattì) definito con sentenza n. 68/07 con le quali il Tribunale di Agrigento Sezione Distaccata di Canicattì ha accolto la domanda degli attori ed ha condannato il Comune di Canicattì al pagamento delle spese processuali;

- Con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di G.M. n. 39/2005 è stato dato mandato al Dirigente AA.GG. di impegnare la presuntiva somma di € 2.500,00, al Cap. 310 denominato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", Titolo I – Funzione I^ - Servizio 2 – Intervento 3 del Bilancio Comunale, somma impegnata con D.D. n. 363/05 (**Imp. n. 306/05**); questo Ufficio Avvocatura con nota prot. n. 6689/2012 ha richiesto informazioni circa la disponibilità del superiore impegno alla II Direzione – Servizi Finanziari, la quale riscontra positivamente con nota prot. n. 7518/2012;
- Con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di G.M. n. 165/05 è stato dato mandato al Dirigente AA.GG. di impegnare la presuntiva somma di € 5.000,00 al Cap. 310 denominato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", Titolo I – Funzione I^ - Servizio 2 – Intervento 3 del Bilancio Comunale, somma impegnata con D.D. n. 1269/05 (**Imp. N. 1096/05**) e utilizzata ai fini della liquidazione della fattura n. 49/05 con D.D. n. 1378/05, summenzionata;

- Dato atto che l'Avv. Mauro De Caro, per l'attività legale espletata nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale destinata al socio della Coop. Sig. Lo Dico, con nota prot. n. 20350/2011 ha trasmesso per la liquidazione parcella pro-forma, redatta in applicazione della tariffa minima, per un importo complessivo di € 2.018,95 (comprensivo di I.V.A. e C.P.A.), la cui congruità è stata accertata dall'Ufficio Avvocatura Comunale, ai sensi della Determinazione adottata dal Direttore Generale n. 340/2010, allegata alla presente sub. lett. o);

- Vista la nota prot. n. 7093 trasmessa in data 09/02/2012, con cui questo Ufficio Avvocatura, su indicazione del Consiglio Comunale, nonché su disposizione del Direttore Generale, rappresenta la necessità di acquisire una nuova parcella che evidenzia una rinuncia parziale della tariffa applicata, rimasta inevasa, che si allega sub lett. l);

- Si fa presente, inoltre, che l'impegno di spesa di € 2.500,00 assunto con Determinazione della III UOC n. 363/2005 avente ad oggetto "Impegno spesa per incarico conferito all'Avv. Mauro De Caro con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 39/05", che risulta ancora disponibile come sopra rilevato, non può essere utilizzato per la liquidazione della parcella oggetto della presente proposta in quanto è stato assunto per il pagamento dei compensi legali dell'Avv. De Caro per l'attività di recupero da intraprendere nei confronti dei n. 21 soci assegnatari della Coop. Invero, tale impegno è stato conteggiato nella proposta di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per il pagamento delle parcelle presentate dal legale per i giudizi di opposizione alle ingiunzioni fiscali dinanzi al Tribunale di Agrigento Sezione Distaccata di Canicatti iscritti ai nn. da 141/05 a 157/05, ai nn. 160/05 e 170/05 R.G.A.C., nonché per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi e precisamente iscritti ai nn. 288/05 e 289/05; la suesposta proposta, acquisito parere **non favorevole** da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, non è stata approvata nella seduta del 09/03/2011 dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 30;

- Preso atto che la Corte dei Conti – SS.RR. per la Regione Siciliana, in sede consultiva con propria deliberazione n. 9/2005/S.R. Cons., resa a questo Comune, ha previsto che "...alla lettera e) del citato art. 194, sono riconducibili le ipotesi delle maggiori somme, rispetto a quelle impegnate, dovute per prestazioni professionali, rese in favore dell'Ente";

- Rilevato che, per quanto sopra, si tratta di debito fuori bilancio la cui legittimità è riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000, applicabile, nell'ordinamento della Regione Siciliana, per effetto del rinvio "dinamico" contenuto all'art. 55 della L. n. 142/1990, siccome richiamato con l'art. 1 della L.R. n. 48 /1991;

- Dato atto che sussistono i presupposti di dimostrata utilità e arricchimento dell'Ente, accertati, dimostrabili e rinvenibili ex se nella prestazione posta in essere da professionista incaricato;

- Considerato che il maturare del presente debito promana dall'innovativa pronuncia della Corte dei Conti che ha dichiarato non conforme la prassi, consolidata, di non impegnare l'intero importo presuntivo della prestazione bensì un importo a titolo di acconto;

- Considerato che la presente proposta verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere, che verrà allegato alla stessa, sub. Lett. m), per costituirne parte integrante e sostanziale, all'atto della sua trasmissione alla Presidenza del Consiglio Comunale;

- Visti e richiamati:

1. l'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. N. 267/00;
2. l'art. 1 della L.R. n. 48/91;
3. l'art. 23, comma 5 della L. n. 289/02;
4. gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 48/91;

- Accertata la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

- Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 12348 del 10/04/06 avente ad oggetto "Comunicazione alla Corte dei Conti", la quale stabilisce: "**Alla trasmissione delle deliberazioni provvede, a mezzo lettera Raccomandata A/R, il Dirigente AA.GG. all'atto della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio**";

- Considerato che l'adozione del presente provvedimento non sconta le limitazioni di cui all'art. 163 D. Lgs. n. 267/00, atteso che l'eventuale mancata adozione dello stesso può cagionare un danno certo e grave siccome nella stessa disposizione legislativa richiamato;

- **Visto il vigente Regolamento di Contabilità;**

### PROPONE DI DELIBERARE

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/00, per i motivi in premessa esplicitati, la legittimità del debito fuori bilancio concernente "pagamento parcella per attività professionale svolta dall'Avv. Mauro De Caro nella controversia Lo Dico Domenico Carmelo socio assegnatario Coop. Luce contro Comune di Canicattì (R.G. n. 140/05)" per complessivi € 2.018,95;

DI DARE ATTO che si provvederà al pagamento della somma di € 2.018,95, con imputazione al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" titolo I - funzione I^ - serv.8 - int. 8, del bilancio comunale, previa adozione di determinazione da parte dell'Avvocatura Comunale;

DI TRASMETTERE, ai sensi della circolare del Direttore Generale di cui in premessa, il presente provvedimento alla procura regionale della Corte dei Conti (art. 23 L. n. 289/02).

**30 APR. 2012**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Dott.<sup>ssa</sup> Maria Cigna*

I Dirigenti, visto l'art. 49 del D.L.vo 267/2000, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprimono parere favorevole ognuno per la propria competenza

**In ordine alla regolarità tecnica**  
**- 2 MAG. 2012**

**Il Segretario Generale**  
**Dott. Domenico Tuttolomondo**

**In ordine alla regolarità contabile**  
**03-5-2012**

**Il Dirigente dei Servizi Finanziari**  
**Dott.<sup>ssa</sup> Carmela Meli**



